

La riproduzione di risorse possedute dalla biblioteca è consentita nel rispetto della normativa vigente in materia di **Diritto d'Autore** (Legge n. 633 del 1941 e successive modificazioni) **all'interno della biblioteca e per uso personale.**

Opere musicali: i diritti scadono dopo 70 anni dalla morte dell'autore (la tutela va dalla creazione dell'opera fino al 31 dicembre del 70° anno successivo alla morte dell'autore).

Per opere anonime o pseudonime i diritti scadono dopo 70 dalla prima pubblicazione; se prima della scadenza l'autore viene rivelato i diritti scadono dopo 70 anni dalla morte dell'autore.

Per opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore i diritti scadono dopo 70 anni dalla morte dell'autore; per opere pubblicate per la prima volta dopo l'estinzione dei diritti patrimoniali d'autore i diritti scadono dopo 25 anni dalla prima pubblicazione o comunicazione.

Opere nuove connesse a opere preesistenti (variazioni, parafrasi ecc.) e elaborazioni di un'opera musicale (trascrizione, riduzione, arrangiamento, orchestrazione ecc.): i diritti scadono dopo 70 anni dalla morte dell'autore della variazione, della parafrasi o dell'elaborazione.

Opere drammatico-musicali (opere composte): i diritti scadono dopo 70 anni dalla morte del coautore che muore per ultimo (si considera quindi anche l'autore del testo).

Edizioni critiche di opere di pubblico dominio (versione del testo letterale o musicale ricostruita dal filologo che motiva e commenta le proprie scelte in un apparato di note critiche): i diritti di utilizzazione economica dell'opera spettano all'editore (al curatore spetta il diritto all'indicazione del nome) e scadono dopo 20 anni dalla pubblicazione, MA per l'apparato di note critiche i diritti scadono dopo 70 anni dalla morte del curatore.

Nel caso di **ristampa di un'edizione critica** si consideri che la durata dei diritti che spettano all'editore è di 20 anni a partire dalla prima lecita pubblicazione (si considera quindi la data della prima edizione e non della ristampa).

PER OPERE MUSICALI ANCORA SOGGETTE ALLA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE LA RIPRODUZIONE NON È CONSENTITA, (NEANCHE PARZIALE), A MENO CHE NON SI VERIFICHINO UNO DEI SEGUENTI CASI:

- **Opere fuori commercio:** la riproduzione dell'intera edizione è consentita.
Nel caso di **Ri-edizione di opere fuori commercio** si consideri che la riproduzione dell'edizione fuori commercio è consentita solo nel caso in cui vi siano differenze sostanziali rispetto alla ri-edizione (per esempio una trascrizione per organico differente oppure un differente formato di presentazione della musica, cioè la partitura invece delle parti o dello spartito).
- **Riproduzione di parti di un'opera** (e loro comunicazione al pubblico) effettuati **per uso di critica o di discussione** (per esempio in una lezione o in un convegno): le riproduzioni sono libere nei limiti giustificati da tali fini (l'argomento trattato nel corso della lezione o del convegno). Se effettuati a **fini di insegnamento o di ricerca scientifica**, l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. È obbligatoria la citazione bibliografica completa dell'opera.

NEL CASO DI OPERE DI PUBBLICO DOMINIO LA RIPRODUZIONE È LIBERA (MA non è lecito riprodurre l'intera opera – o parti consistenti di essa – se questa è ancora in commercio, in base alla normativa in materia di concorrenza sleale).

E per i libri?

Monografie e periodici: la riproduzione è consentita nei limiti del 15% di ciascun libro o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità (i diritti scadono dopo 70 anni dalla morte dell'autore).

Tesi e dissertazioni: la riproduzione NON è consentita se non in presenza di autorizzazione dell'autore.